

## Cultura del gender: il bivio dell'occidente.

Il riferimento letterale all'identità di genere presente nel titolo e in ben nove dei tredici punti della mozione francese dello scorso dicembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non è casuale. La "*Declaration on human rights, sexual orientation and gender identity*" è un passo allo scoperto ma anche un passo ufficiale della Repubblica Francese lungo quel percorso di contrasto alle discriminazioni sessuali tra uomo e donna iniziato proprio in seno all'Assemblea Generale con la "*Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione*" del 1979.

Il preambolo di tale *Convenzione* esorta gli Stati ad una tutela non solo in negativo dei diritti della donna mediante l'assunzione di azioni positive atte a favorire una parità sostanziale con l'uomo, nella convinzione che un riconoscimento solo formale, basato sulle soggettività femminile e maschile, sia di per se stesso discriminatorio. Da qui la necessità di favorire la perdita della soggettività sessuale femminile e la prospettiva di genere come questione democratica e di diritti umani delle donne.

In tal senso, il "*punto di vista di genere*" è diventato una delle parole chiave della "*IVa Conferenza mondiale delle donne di Pechino*" del 1995 ed è stato introdotto nel protocollo aggiuntivo alla suddetta *Convenzione* varato dall'Assemblea Generale nel 1999.

La prospettiva di genere è, poi, servita nell'ambito del diritto internazionale umanitario a realizzare una c.d. machinery, un sistema giuridico di monitoraggio e di tutela, *ex post facto*, dei diritti umani femminili. Non a caso lo Statuto della Corte Penale Internazionale Permanente cita la persecuzione ispirata da ragioni di genere tra i crimini contro l'umanità.

Ciò premesso, dobbiamo chiederci se la cultura di genere che la *soft law* internazionale abbozza sia, davvero, il presupposto per la tutela sostanziale dei diritti umani della donna e delle pari opportunità e quale il prezzo per l'occidente già democratico in termini di crescita demografica, di famiglia, di figli e di diritto di famiglia.

L'uguaglianza tra uomo e donna non è già sancita nell'art. 2 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 che a sua volta si rifà alla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 laicissima ma che parla, tuttavia, dei *diritti naturali dell'uomo*?

L'invenzione del genere è una semplificazione o una complicazione nell'opera di tutela dei diritti umani?

Il *rasoio di Occam*, principio metodologico alla base del pensiero scientifico moderno, suggerirebbe "*entia non sunt multiplicanda*", di fronte ad un fenomeno naturale è da preferire la spiegazione che non moltiplica enti inutili.

Concludendo, credo che la mozione francese sia una specie di *cavallo di Troia* nella cui pancia vi è un diritto *tossico* che una concezione creativa dei diritti umani ha cercato di sdoganare, così come la finanza creativa ha fatto, nell'odierna crisi dei mercati, con i debiti, è il caso di dire, "travestiti" da crediti.

Pertanto, ben venga l'opposizione dell'osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, mons. Celestino Migliore, nei confronti di una mozione il cui senso non è tanto quello di tutelare i diritti degli omosessuali o delle donne giuridicamente dissociate dalla loro soggettività sessuale ma di applicare la proprietà commutativa della moltiplicazione alla famiglia tradizionale.

Simone Nencioni